



Al Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Quintavalle

Al Direttore Sanitario ASL ROMA 5
Dott. Luciano Cifaldi

Al Direttore Amministrativo ff
Dott.ssa Marilù Saletta

Loro Sedi

Oggetto : Diritto alla pausa mensa e alle modalità sostitutive.

La scrivente organizzazione sindacale alla luce della sentenza n. 9368 del Tribunale di Roma 3^a Sez. Lavoro(1^a grado) del 30/01/2019, di cui si allega copia, ritiene illegittima l'ordinanza del direttore generale N.903 del 27/10/2011 nella parte in cui prevede che hanno diritto alla mensa solo i lavoratori che prolungano l'orario di lavoro nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti, compresi i lavoratori turnisti nel caso di raddoppio del turno, secondo quanto stabilito in materia con la nota del 14/10/2011 n. 181761 della Regione Lazio. Si richiede l'erogazione del buono pasto qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore intesa la "particolare articolazione dell'orario" come orario di servizio spezzettato, vuoi per via di un orario di servizio prolungato oltre a quello normale, vuoi per via dell'effettuazione di turni e che la "compatibilità con le risorse disponibili" non può considerarsi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso, posto che in nessun caso una norma pattizia o una norma regionale possono introdurre, in materia, deroghe o interpretazioni restrittive rispetto a norme legislative di rango statale.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario Territoriale UIL fpl
Igino Rocchi

Tivoli 20/03/19